



Commissario straordinario

COMUNE DI PRATO

Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. **21** del **23/12/2025**

Oggetto: **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione al 31.12.2024 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione.**



Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione al 31.12.2024 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione.

Relazione Dirigenziale

Viste:

- la delibera di Consiglio comunale n. 84 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2029;
- la delibera di Consiglio comunale n. 87 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta comunale n. 17 del 16/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie agli obiettivi e le risorse umane e strumentali ai centri di responsabilità, rimandando all'approvazione del PIAO 2025-2027 la definizione nel dettaglio degli obiettivi;
- la delibera di Giunta comunale n. 46 del 04/02/2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, con la quale sono stati definiti i contenuti degli obiettivi di performance;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Prato di nomina della Dott.ssa Renata Castrucci a sub-Commissario prefettizio del Comune di Prato alla quale si conferiscono altresì le funzioni vicarie (decreto n. 27078 del 14/07/2025, assunto al Protocollo Generale dell'Ente al n. 152084 del 14/07/2025);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30/07/2025 di nomina del Dott. Claudio Sammartino, Commissario straordinario del Comune di Prato, al quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 20/08/2025);

Visto il decreto del Commissario straordinario n.1 del 08/08/2025 con il quale si conferiscono al sub-Commissario Dott.ssa Renata Castrucci le deleghe e si confermano le funzioni vicarie.

Il Sindaco del Comune di Prato ha rassegnato le proprie dimissioni con acquisizione agli atti del 20 giugno 2025. Ai sensi dell'art. 53 comma 3 e



dell'art. 141, comma 1 lettera b) n. 2 del D.Lgs. 267/2000 è stato nominato un Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Prato fino alle nuove elezioni è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2025. Al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

L'antecedente logico giuridico della gestione commissariale costituisce il presupposto per la rappresentazione delle azioni e dei nuovi percorsi rivolti al rafforzamento del controllo sulle partecipate, adottati dal Commissario Straordinario fin dall'inizio dell'insediamento.

In primo luogo è stata conclusa una attività di revisione dell'attuale regolamento sui controlli interni del Comune di Prato, in coerenza con le indicazioni comunicate dalla sezione di Controllo della Corte dei conti. Il nuovo regolamento valorizzerà l'esercizio del controllo analogo e definirà un sistema di rapporti più efficace e funzionale rispetto alle esigenze dell'amministrazione. Fra le altre cose, è stata predisposta una apposita sezione per le società in house, formalmente distinta all'interno del regolamento sui controlli, e articolata nelle fasi di controllo preventivo, concomitante e successivo.

Per le società in house sono stati rafforzati i contenuti formali e sostanziali del controllo analogo, dei documenti di indirizzo, che dovranno essere misurabili e monitorabili anche in tempo reale, e delle procedure da adottare per la valutazione sulla gestione.

E' stata inoltre regolata in modo più serrato la tempistica della programmazione e rendicontazione dei risultati raggiunti. Il regime specifico dei controlli per le società in house sarà quindi agganciato a momenti di verifica preventivamente codificati, sia di natura periodica che legati a specifiche necessità emergenti.

Oltre a ciò, su disposizione del deliberante, agli atti al protocollo generale 245162/2025, è stato convocato e si è riunito il Comitato di Controllo sugli enti partecipati, che ha definito le regole del suo funzionamento e il programma di controlli sulle società.

Dal punto di vista operativo, la gestione commissariale poco dopo l'insediamento ha adottato in data 29 luglio 2025 una disposizione specifica di indirizzo, nella quale sono state indicate le priorità della temporanea



gestione dell'ente. Questo ha riguardato in particolare le due società in house Consiag Servizi Comuni Srl e Sori Spa, alle quali è stata chiesta, fra l'altro, la massima accelerazione possibile degli interventi di loro competenza per gli aspetti, rispettivamente, di vigilanza del territorio rispetto al rischio idrogeologico e di recupero dell'evasione ed elusione dei tributi comunali.

Ritenendo che sia un elemento significativo nel contesto della presente relazione, si richiama, quale nuovo e determinante atto di indirizzo e monitoraggio, l'avvio nel mese di agosto 2025 di un percorso di coordinamento volto all'approfondimento di tematiche relative al rischio idrogeologico e alla mitigazione del rischio sul territorio. E' stata pertanto concretizzata una fattiva collaborazione fra i principali soggetti responsabili, fra cui Consiag Servizi Comuni Srl, Alia Servizi Ambientali Spa, Publiacqua Spa e il Consorzio di Bonifica 3 Mediovaldarno.

Dato atto del cambiamento di prospettiva con un caratterizzato orientamento alla fase di controllo delle società in house;

Considerato, come meglio evidenziato in allegato A "Relazione del Dirigente", parte integrante e sostanziale del presente atto, che il piano di razionalizzazione al 31/12/2024 non rappresenta criticità ed è correttamente composto dal punto di vista formale e sostanziale, comprendendo:

- le schede di monitoraggio sulle partecipazioni dirette e indirette (allegati 1 e 1bis);
- la relazione tecnica sulle partecipate dirette e indirette (allegati 2 e 2 bis);
- lo stato di avanzamento del precedente piano di razionalizzazione (allegato 3);
- l'*appendice* sui servizi pubblici locali prevista dal D.Lgs 201/2022 (allegato 4);

Il Vicario del Commissario straordinario

Preso atto della Relazione del Direttore Generale sul piano di razionalizzazione al 31/12/2024, in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che rappresenta la legittimità della detenzione delle partecipazioni secondo le disposizioni del TUSP e la



conformità del piano di razionalizzazione al 31/12/2024 dal punto di vista della composizione formale e sostanziale;

Considerando che la gestione commissariale opererà per la tutela degli interessi del Comune di Prato fino all'insediamento dei nuovi organi di amministrazione, sulla base di quanto riscontrato, ritiene opportuno rappresentare gli aspetti che continueranno a richiedere la necessaria attenzione, con particolare riferimento:

- alla verifica sulle attività svolte dalle società in-house realizzando di fatto le condizioni del controllo analogo;
- alla funzionalità degli indirizzi assegnati rispetto agli interessi pubblici, misurando i benefici e i risultati ottenuti tramite la detenzione delle partecipazioni;
- alla valorizzazione delle sinergie virtuose generabili tramite rapporti coordinati e condivisi fra amministrazione e partecipate;

tenuto conto che ciò potrà realizzarsi mediante una strumentazione più efficace e aggiornata, tramite il Regolamento sui controlli e con il regolare e potenziato funzionamento del Comitato di controllo sulle partecipate;

Visti i pareri favorevoli, allegati alla presente delibera, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dai Dirigenti competenti, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Delibera

1. di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 20 D.Lgs 175/2016 del Comune di Prato alla data del 31 Dicembre 2024;
2. di prendere atto nell'annualità in corso dello stato di avanzamento del piano di razionalizzazione ordinaria del 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 c. 4 del D.Lgs 175/2016, come da allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Il presente provvedimento ha immediata efficacia.

Letto, firmato e sottoscritto,

Segretario Generale Maria Benedetta Vicario del Commissario Renata
Dupuis Castrucci



Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 21 del 23/12/2025

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
allegato 1bis schede indirette	all_1bis_schede MEF_indirette 2024.pdf	11/12/2025
9366E90D2B71D1DE65D192D086890B111120AD38A11D3A8A46E2E25616F370		
allegato 2 relazione tecnica dirette	all_2_relazione tecnica_dirette 2024.pdf	11/12/2025
9D29559FF1E00AB245C0EA87C614DD700008C743F9DE8E3FB45D60C3748E1D67		
allegato 2bis relazione indirette	all_2bis relazione_indirette_2024.pdf	11/12/2025
178AE8D45902F3DD61808441D5BBFA8650CC21FAEF227744AD4274D953D620A1		
allegato 3 stato avanzamento	all_3_Scheda-Relazione-Attuazione.pdf	11/12/2025
E26CFEA0BDB6436BD840D5A53E4A57AA5ECA51B1ACE9A92F87FBC4191334FA09		
allegato 4 appendice art. 30 SPL	all_4_appendice ex art_30.pdf	11/12/2025
E430BBAC1E40D776DC3F482AED5051020ABEF7BC3753F5E7CEC5295461B4F720		
allegato 1 schede dirette	all_1_schede MEF_dirette 2024.pdf	17/12/2025
4A8D3964B24A6D5F37EBE522CF8EFD7A160AE6A8AC8D8123E9443A3676103530		
allegato A relazione del dirigente	all_A relazione del dirigente.pdf	18/12/2025
F7D2E86E262E75E0A7AF9E6CE45AAA4490F64D8E54AA6CF69EFF3FF50E7C9D4D		
PARERE TECNICO DIREZIONE GENERALE	PARERE_UA_2025_255.odt.pdf.p7m	22/12/2025
F3C34961ECBC3A9BD502190A084ADB9E0C71C6655308FB43FD0FF1ABEAAF0104		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_UA_2025_255.odt.pdf.p7m	22/12/2025
A9CEDD4C7615686E98F20AC7EC07FAE875622DFAA077F64F323DF44AB051CCFB		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
allegato 1bis schede indirette	all_1bis_schede MEF_indirette 2024.pdf	11/12/2025
9366E90D2B71D1DE65D192D086890B111120AD38A11D3A8A46E2E25616F370		
allegato 2 relazione tecnica dirette	all_2_relazione tecnica_dirette 2024.pdf	11/12/2025
9D29559FF1E00AB245C0EA87C614DD700008C743F9DE8E3FB45D60C3748E1D67		
allegato 2bis relazione indirette	all_2bis relazione_indirette_2024.pdf	11/12/2025
178AE8D45902F3DD61808441D5BBFA8650CC21FAEF227744AD4274D953D620A1		
allegato 3 stato avanzamento	all_3_Scheda-Relazione-Attuazione.pdf	11/12/2025
E26CFEA0BDB6436BD840D5A53E4A57AA5ECA51B1ACE9A92F87FBC4191334FA09		
allegato 4 appendice art. 30 SPL	all_4_appendice ex art_30.pdf	11/12/2025
E430BBAC1E40D776DC3F482AED5051020ABEF7BC3753F5E7CEC5295461B4F720		
allegato 1 schede dirette	all_1_schede MEF_dirette 2024.pdf	17/12/2025
4A8D3964B24A6D5F37EBE522CF8EFD7A160AE6A8AC8D8123E9443A3676103530		
allegato A relazione del dirigente	all_A relazione del dirigente.pdf	18/12/2025
F7D2E86E262E75E0A7AF9E6CE45AAA4490F64D8E54AA6CF69EFF3FF50E7C9D4D		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

ALLEGATO A Relazione del dirigente

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione al 31.12.2024 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2023. RELAZIONE.

Il sindaco del Comune di Prato ha rassegnato le proprie dimissioni con acquisizione agli atti del 20/06/2025. Ai sensi dell'art. 53 comma 3 e dell'art. 141, comma 1 lettera b) n. 2 del D.Lgs. 267/2000 è stato nominato un Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Prato fino alle nuove elezioni è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2025. Al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

L'antecedente logico giuridico della gestione commissariale costituisce il presupposto per la rappresentazione delle azioni e dei nuovi percorsi rivolti al rafforzamento del controllo sulle partecipate, adottati dal Commissario straordinario fin dall'inizio dell'insediamento.

In primo luogo è stata conclusa una attività di revisione dell'attuale regolamento sui controlli interni del Comune di Prato. Il nuovo regolamento valorizza l'esercizio del controllo analogo e definisce un sistema di rapporti più efficace e funzionale rispetto alle esigenze dell'amministrazione. E' stata predisposta una apposita sezione per le società in house, formalmente distinta all'interno del regolamento sui controlli, e articolata nelle fasi di controllo preventivo, concomitante e successivo.

Per le società in house sono stati rafforzati i contenuti formali e sostanziali del controllo analogo, dei documenti di indirizzo, che dovranno essere misurabili e monitorabili anche in tempo reale, e delle procedure da adottare per la valutazione sulla gestione. E' stata inoltre regolata in modo più serrato la tempistica della programmazione e rendicontazione dei risultati raggiunti. Il regime specifico dei controlli per le società in house sarà quindi agganciato a momenti di verifica preventivamente codificati, sia di natura periodica che legati a specifiche necessità emergenti.

Oltre a ciò, è stato riattivato e si è riunito il Comitato di Controllo sugli enti partecipati, che ha definito le regole del suo funzionamento e il programma di controlli sulle società.

Dal punto di vista operativo, la gestione commissariale poco dopo l'insediamento ha adottato una disposizione specifica di indirizzo, indicando le priorità della temporanea gestione dell'ente. Questo ha riguardato in particolare le due società in house Consiag Servizi Comuni Srl e Sori Spa, alle quali è stata chiesta la massima accelerazione possibile degli interventi di loro competenza per gli aspetti, rispettivamente, di vigilanza del territorio rispetto al rischio idrogeologico e di recupero dell'evasione ed elusione dei tributi comunali.

Ritenendo che sia un elemento significativo nel contesto della presente relazione, si richiama, quale nuovo e determinante atto di indirizzo e monitoraggio, l'istituzione nel mese di agosto del *"Tavolo Tecnico di coordinamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico sul territorio comunale"*, che ha realizzato un fattivo coordinamento fra i principali soggetti responsabili, fra cui Consiag Servizi Comuni Srl, Alia Servizi Ambientali Spa, Publiacqua Spa e il Consorzio di Bonifica 3 Mediovaldarno. Il tavolo tecnico si riunisce con frequenza, su impulso e coordinamento della gestione commissariale, adottando un percorso guidato e condiviso per la programmazione coordinata degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, sostenuto e supportato da una idonea reportistica sulle azioni realizzate e quelle in corso di realizzazione.

Avendo doverosamente dato atto del cambiamento di prospettiva nelle relazioni con le società partecipate, si prosegue con gli elementi di forma e di sostanza rispetto alla approvazione del piano di razionalizzazione al 31/12/2024 previsto dal Testo Unico sulle Società Pubbliche.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il Comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di non legittima detenibilità, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

Inoltre, per quanto riguarda le finalità perseguibili tramite il possesso di partecipazioni, si richiamano:

- il comma 3 dell'art. 4 del TUSP, secondo il quale al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- il comma 5 dell'art. 4 del TUSP, secondo il quale sono detenibili quelle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (holding);

- il comma 7 dell'art. 4 del TUSP secondo il quale sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

- il comma 9-bis dell'articolo 4 del TUSP secondo il quale nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

- il comma 9 ter dell'art. 4 secondo il quale è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che entro il 31 Dicembre di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica approvi anche una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, come riportato in allegato 3 "Stato di attuazione della revisione al 31.12.2023" (parte integrante e sostanziale del presente atto).

L'esito complessivo della verifica dei parametri del gruppo di partecipazioni dirette del Comune di Prato trova evidenza nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. Non sussistono criticità rispetto ai parametri e ai vincoli di cui all'art. 20 del TUSP. Nelle schede in allegato 1 sono riportate le condizioni riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, rappresentando la verifica della legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della dimostrata conformità degli stessi.

La ricognizione è accompagnata da apposita relazione tecnica (allegato 2).

La ricognizione delle partecipazioni al 31 Dicembre 2024 include anche le partecipazioni indirette di Alia. Il criterio di inclusione deriva dalla definizione di partecipazione "indiretta" previsto dalla norma. Il D.Lgs 175/2016 definisce all'art. 2 comma 1 lettera g) «partecipazione indiretta» la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Sulla base di tale definizione, sono state censite tutte le partecipazioni detenute da Alia Spa, e tutte le partecipazioni detenute dalle controllate di Alia Spa, fino all'esaurimento della catena di controllo (allegato 1bis). Anche per le partecipazioni indirette è stata predisposta una apposita relazione tecnica (allegato 2bis).

Si richiamano a seguire i piani di razionalizzazione precedentemente adottati dal Comune di Prato.

Ai sensi dell'art. 24 TUSP, il Comune di Prato con Delibera di Consiglio n. 88 del 28 Settembre 2017 ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto 175/2016, sulla base dei criteri e dei requisiti di ammissibilità della detenzione delle partecipazioni come indicati dalla norma;

In seguito, il Comune di Prato ha provveduto alle revisioni periodiche annuali ordinarie previste dal TUSP con i seguenti atti:

Delibera di Consiglio n. 91 del 20 Dicembre 2018, che ha approvato la prima ricognizione ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016, con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017.

Delibera di Consiglio n. 83 del 19 Dicembre 2019, che approva la seconda ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2018, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota o messa in liquidazione della società.

Delibera di Consiglio n. 74 del 17 Dicembre 2020, con cui l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la terza ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2019, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società.

Delibera di Consiglio n. 62 del 25 Novembre 2021, con cui l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la quarta ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2020, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di

dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società.

Delibera di Consiglio n. 78 del 22 Dicembre 2022, con cui l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la quinta ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2021, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società.

Delibera di Consiglio n. 69 del 7 Dicembre 2023, con cui l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la sesta ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2022, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società;

Delibera di Consiglio n. 88 del 23 Dicembre 2024, con cui l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la sesta ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2023, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società;

La presente ultima ricognizione ordinaria riguarda pertanto le partecipazioni detenute dal Comune di Prato alla data del 31/12/2024.

Richiamata la Deliberazione n. 13/2022/VSG della Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana, che disponeva:

- 1) la necessità di esplicitare tramite relazione istruttoria l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione in relazione alle decisioni assunte e alle valutazioni, anche economiche alla base delle scelte adottate;
- 2) la necessità di precisare le modalità di presidio delle società a maggioranza pubblica ma non soggette a controllo pubblico per mancanza di disposizioni statutarie, patti o accordi, considerato l'interesse dichiarato come strettamente indispensabile rispetto alle finalità pubbliche;
- 3) la classificazione delle attività svolte da Edilizia Pubblica Pratese come rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) (produzione di un servizio di interesse generale) anziché quella di cui all'art. 4 comma 3 (valorizzazione del patrimonio immobiliare);
- 4) la necessità di dare evidenza di eventuali contributi contenuti nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e la natura di tali poste al fine della valorizzazione del fatturato medio sul triennio non inferiore al milione di euro ex art. 20 c. 2 lettera d);
- 5) la motivazione per cui l'amministrazione ritiene o meno necessario un ulteriore contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lettera f);

Considerato pertanto necessario continuare ad ottemperare alle disposizioni di cui alla richiamata Pronuncia n. 13/2022/VSG della Corte dei Conti, prevedendo i contenuti di cui sopra nella relazione istruttoria (allegato 2 e 2bis) parti integranti e sostanziali del presente atto;

Richiamato l'articolo 20, comma 4, del TUSP, che prescrive inoltre che entro il 31 Dicembre di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti, e dato atto che tale adempimento trova corrispondenza nell'allegato 3 "Stato di attuazione della revisione al 31.12.2023" (parte integrante e sostanziale del presente atto).

In particolare, rispetto all'assetto del gruppo pubblica amministrazione delle precedenti revisioni, si evidenzia che:

- l'operazione Multiutility ha comportato la fusione per incorporazione in Alia delle partecipate Acqua Toscana e Consiag Spa, nell'ambito della Delibera Quadro approvata con Delibera di Consiglio 58 del 17 Ottobre 2022. Le partecipazioni in Consiag Spa e Acqua Toscana spa risultano pertanto non più detenute alla data del 31-12-2023, a seguito di atto notarile di fusione Rep. 16750 Racc. 11670 del 26 gennaio 2023, con decorrenza dal 1° Febbraio 2023, successivamente all'esito del parere della Corte dei Conti Sezione Toscana 245/2022/PASP e della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo 19/SSRRCO/2022, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5 c. 3 del Dlgs 175/2016;

- la società Politeama Spa ha concluso il percorso di trasformazione in fondazione di partecipazione autorizzato con Delibera di Consiglio 77 del 14 Dicembre 2023, e con Decreto Direttoriale del 14 maggio 2024 n. 10154 del Settore Servizi Giuridici della Regione Toscana è stata iscritta al n. 1203 come "Fondazione Politeama Pratese" nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Toscana;
- la società PIN Scarl ha concluso il percorso di trasformazione in fondazione di partecipazione autorizzato con Delibera di Consiglio 42 dell'11 Aprile 2024, ed è stata iscritta in data 29 Ottobre 2024 al n. 132 come "Fondazione PIN – Polo di Prato dell'Università di Firenze" nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Prato.
- la società GIDA Spa non è ad oggi detenuta dal Comune di Prato (Rep. 19899 Racc. 14021 del 4 giugno 2024), a seguito di perfezionamento di una operazione rientrante nell'ambito del percorso di aggregazione dei servizi pubblici locali, autorizzato in origine con la sopra richiamata Delibera di Consiglio 58 del 17 Ottobre 2022, che prevedeva, fra le altre cose, un aumento di capitale fino a massimi euro 1,2€/Mld a servizio di conferimenti in natura di aziende, rami di azienda e partecipazioni operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, riservato agli azionisti pubblici. In data 20 Ottobre 2022 l'assemblea di ALIA ha delegato al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare entro un periodo massimo di cinque anni in via scindibile e in una o più volte detto aumento di capitale di 1,2€/Mld, rispetto al quale, con Delibera di Consiglio 43 del 22 Aprile 2024, veniva autorizzata la sottoscrizione tramite conferimento in natura della azioni di Gida Spa. Come meglio specificato nella relazione tecnica "allegato 2", tale operazione è stata prevista a seguito del riscontro da parte di AIT della prevalenza della attività di depurazione civile rispetto a quella industriale. La differente qualificazione della prevalenza dell'attività di depurazione (da industriale a civile) ha comportato l'inclusione degli impianti gestiti da Gida Spa nel perimetro degli impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato, con conseguente necessità di inserimento della attività nell'ambito sistema di regolazione dell'Autorità Idrica Toscana, come disposto con Delibera di Assemblea di AIT n. 8 del 10 Maggio 2024 ad oggetto: *"Inclusione del servizio di depurazione svolto da Gida Spa nel perimetro del Servizio Idrico Integrato del territorio della Conferenza Territoriale 3 Mediovaldarno"*.

Proseguendo, in considerazione del regime giuridico vigente per le società pubbliche previsto dal TUSP, con il presente atto si effettua la verifica delle partecipazioni detenute al 31.12.2024, che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un *"piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione"* qualora:

- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP;
- 2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, e quindi per le quali non si possa ravvisare la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) si verifichino le seguenti condizioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Si evidenzia che ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) relativo al limite di fatturato, si è applicata la soglia di fatturato medio non inferiore a un milione di euro per il triennio 2022-2024.

L'esito complessivo della ricognizione del gruppo di partecipazioni del Comune di Prato risulta dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. Nell'allegato 1 sono riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, rappresentando la verifica della legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi.

La ricognizione delle partecipazioni al 31 Dicembre 2024, in analogia con quella dello scorso anno, include anche le partecipazioni indirette di Alia. Il criterio di inclusione deriva dalla definizione di partecipazione "indiretta" previsto dalla norma. Il D.Lgs 175/2016 definisce all'art. 2 comma 1 lettera g) «partecipazione indiretta» la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Sulla base di tale definizione, sono state censite tutte le partecipazioni detenute da Alia Spa, e tutte le partecipazioni detenute dalle controllate di Alia Spa, fino all'esaurimento della catena di controllo.

L'analisi e l'esito della ricognizione delle partecipazioni indirette detenute tramite Alia Spa sono riportati, nell'allegato 1 bis (parte integrante e sostanziale del presente atto), e nell'allegato 2 bis (parte integrante e sostanziale del presente atto).

Si dà pertanto atto che dalla ricognizione sulle partecipate dirette ai sensi dell'art. 20, TUSP risulta che l'assetto del gruppo al 31.12.2024 è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni dirette;

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette detenute tramite Alia Spa, non essendo Alia Spa soggetta ai vincoli operativi del TUSP, le difformità rispetto ai parametri di cui all'art. 20 del TUSP saranno segnalate alla società, che definirà congiuntamente con gli altri soci le opportune azioni di razionalizzazione;

Ritenuto che gli interventi del Comune di Prato nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

Considerato che sulla base degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 DL 90/2014) del Dipartimento del Tesoro, devono essere censite le partecipazioni alla data del 31.12.2024, nonché data evidenza nella relazione delle cessazioni intervenute successivamente a tale data;

Ritenuto che le disposizioni del Testo Unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31.12.2024 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

Dato atto che è in corso da parte dell'Autorità Idrica Toscana una valutazione sulla modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato, come da delibera dell'assemblea della Conferenza Territoriale 3 tenutasi in data 19 novembre 2025, che ha prorogato la concessione all'anno 2026;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016, e che pertanto saranno assunti dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio;

Considerato che le informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP, sono rappresentate ai sensi delle Linee Guida condivise con la Corte dei conti, pubblicate in data 2 Dicembre 2019 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro;

Richiamato il recente Decreto Legislativo del 23 Dicembre 2022 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica"* che prevede all'articolo 30 che i Comuni effettuino una ricognizione periodica della

situazione gestionale dei SPL a rilevanza economica affidati con modalità in house tramite apposita *appendice* alla relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 201/2022 il Ministero per le Imprese e per il Made in Italy ha adottato gli atti di competenza tramite il Decreto Direttoriale 639 del 31 Agosto del 2023;

Considerato pertanto che il D.Lgs. 201/2022 prevede di integrare la relazione di cui all'allegato 2 con l'”*Appendice* sui Servizi Pubblici Locali affidati in house” (in allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto), che rappresenta la gestione dei parcheggi comunali;

Richiamata la relazione ad oggetto: “Relazione annuale SPL, Comune di Prato. Trasmissione relazione e appendice ex art. 30 Dlgs 201/2022 (in house)” inviata ad ANAC il 16/12/2024 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, con la quale è stata effettuato il censimento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

Considerato che l'elenco dei servizi censiti è il seguente:

Descrizione	Servizio pubblico locale (S/N)	Servizio pubblico locale a rete (S/N)	SPL di rilevanza economica (S/N)	Affidamento in-house a società partecipata (S/N)
Refezione scolastica	S	N	N	N
Trasporto scolastico	S	N	N	N
Asili nido	S	N	N	N
Servizio di pre-post scuola	S	N	N	N
Servizi integrativi all'infanzia	S	N	N	N
Impianti sportivi: Stadio comunale, piscine, palazzetto dello sport, altri impianti sportivi	S	N	N	N
Servizi cimiteriali e luci votive	S	N	S	N
Farmacie	S	N	S	N (1)
Servizi Sociali	S	N	N	N (2)
Manutenzione edilizia pubblica popolare	S	N	N	N (3)
Gestione Rifiuti urbani	S	S (4)	S	N
Distribuzione del gas	S	S (4)	S	N
Servizio idrico integrato	S	S (4)	S	N
Trasporto pubblico locale	S	S (4)	S	N
Parcheggi	S	N	S	S (5)

(1) La gestione delle farmacie comunali è stata affidata a Pratoforma Spa, tramite procedura di gara a doppio oggetto (affidamento del servizio e selezione del socio privato). La Società opera in un settore c.d. “speciale” per la gestione dei servizi pubblici disciplinato dall'art. 9, c. 1, lett. d), Legge n. 475/68 (“Legge Mariotti”) ed in regime di libera concorrenza (Consiglio di Stato, sent. 11.02.2019, n. 992: “*La disciplina riguardante le modalità di gestione del servizio di farmacia comunale rimane contenuta nella normativa di settore, dunque per la stessa deve farsi riferimento all'art. 9, Legge n. 475/1968 e, per espresso rinvio operato dalla medesima normativa, nella normativa generale sulle modalità organizzative dei servizi*”).

pubblici locali”). La gestione affidata non è in house, pertanto è esclusa dalla analisi contenuta nella “appendice” allegata alla razionalizzazione periodica ex art. 20 del TUSP.

(2) La gestione dei servizi sociali viene svolta in forma associata fra i Comuni della Provincia tramite la Società della salute, qualificata come *ente di diritto pubblico* dall’art. 7 comma 2 della Legge della Regione Toscana n. 8 del 2017.

(3) Si tratta delle funzioni attinenti alla gestione amministrativa, di recupero e manutenzione del patrimonio ERP esercitate dai Comuni in forma associata nel L.O.D.E. mediante una società appositamente costituita (Edilizia Pubblica Pratese Spa). La Società opera per conto dei comuni soci, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 77/1998 che prevede che i comuni riuniti nel L.O.D.E. provvedano alla costituzione del soggetto cui affidare l’esercizio delle suddette funzioni. Il Contratto di servizio è stato sottoscritto in data 14 giugno 2005. Si sottolinea la natura vincolata “ex lege” del canone di locazione pagato dagli utenti (assegnatari di alloggi ERP). Quest’ultimo, infatti, non fa riferimento alcuno alla media del costo di locazione riferito al mercato immobiliare di riferimento. La cornice economica del servizio viene fissata, viceversa, dalla Legge della Regione Toscana n. 2 del 2019, la quale stabilisce i criteri per la determinazione del canone di locazione e le modalità di utilizzo dei canoni stessi. La medesima legge regionale determina le modalità di calcolo sia del canone oggettivo massimo applicabile sulla base delle caratteristiche fisiche dell’alloggio sia del canone applicabile al nucleo familiare assegnatario, prendendo come parametro essenziale la situazione socioeconomica dei nuclei assegnatari. A tal fine, rileva la previsione contenuta nell’art. 22 della citata legge regionale 2/2019 relativamente al canone minimo fissato ad euro quaranta al metro quadro [“Il valore locativo dell’alloggio è determinato in 4 euro mensili al metro quadrato. Tale valore è moltiplicato per la superficie convenzionale dell’alloggio, calcolata nei modi indicati nell’allegato C”], esclusivamente per quei nuclei in situazione di disoccupazione o con pensione sociale INPS.

È del tutto evidente, pertanto, che le caratteristiche del servizio di E.R.P., definite dalla legge regionale n. 2/2019, rendono impraticabile l’esercizio dell’attività di edilizia residenziale pubblica nel mercato degli operatori economici.

L’impossibilità è data dall’esistenza di tassative disposizioni normative che conformano l’attività in modo tale da renderla economicamente non sostenibile per operatori indipendenti, vale a dire per soggetti che non operino in un regime giuridico speciale. La gestione affidata non riguarda servizi a rilevanza economica e pertanto non è oggetto di rilevazione analitica nella “appendice” prevista dall’art. 30 del Dlgs 201/2022 (allegato 4) alla razionalizzazione periodica ex art. 20 del TUSP.

(4) Si tratta di servizi pubblici locali a rete che sono oggetto di ricognizione da parte degli enti di ambito competenti o della regione Toscana (Trasporto pubblico locale). Per completezza di informazione si riportano i collegamenti ai siti internet delle Autorità di ambito competenti:

- *Distribuzione gas naturale:* Ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale (<https://www.arera.it/it/gas/garegas.htm>)
- *Rifiuti:* ATO Toscana Centro (<http://www.atotoscanacentro.it>)
- *Servizio idrico integrato:* Autorità Idrica Toscana (<https://www.autoritaidrica.toscana.it/>)
- *Trasporto pubblico:* Autorità di regolazione dei Trasporti (<https://www.autorita-trasporti.it/>) e Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/tpl>)

(5) Ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 201/2022, la rilevazione delle caratteristiche del servizio parcheggi è

contenuta nell'“appendice” alla delibera di consiglio di razionalizzazione di cui all'art. 20 del Dlgs 175/2016, in quanto servizio pubblico locale a rilevanza economica affidato con modalità in house (allegato 4).

Per quanto riguarda le attività affidate alle società in house **Sori Spa** e **Consiag Servizi Comuni Srl**, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico, affidata a **Consiag Servizi Comuni Srl**, come regolata e organizzata dal Comune di Prato, dalle verifiche effettuate dal responsabile del servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile, si ritiene che l'attività possa essere considerata come accessoria rispetto alla funzione pubblica di Governo del Territorio, e **qualificata come strumentale** alla stessa. Infatti la manutenzione del verde è organizzata contrattualmente in modo tale da mantenere la titolarità e la responsabilità della fruizione delle aree verdi per i cittadini in capo all'amministrazione, che effettua la programmazione annuale e garantisce la sicurezza e l'accessibilità agli spazi verdi con modalità che coinvolgono, fra gli altri, anche la società in house Consiag Servizi Comuni Srl. La società interviene sotto la direzione e il controllo degli uffici tecnici con attività operative di mero ripristino di situazioni compromesse, fortemente caratterizzate da esigenze di prevenzione, messa in sicurezza e vigilanza dei luoghi aperti al pubblico, o di ripristino di situazioni danneggiate, che non si configurano come attività di erogazione, anche indiretta, di un servizio pubblico locale. Sul punto si rammenta che i servizi strumentali sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa, laddove invece i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività. Detto in altri termini, la distinzione può ricercarsi nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività. Costituisce, viceversa, servizio strumentale, come nel caso in questione, quello le cui prestazioni sono finalizzate a ottemperare l'obbligo dell'amministrazione affidante in tema di accessibilità strutturale, sicurezza, decoro e qualità dell'arredo urbano sul territorio. La gestione affidata non riguarda servizi a rilevanza economica in house, pertanto l'analisi è esclusa dalla “appendice” (allegato 4) alla razionalizzazione periodica ex art. 20 del TUSP.

Per quanto riguarda l'attività svolta da **Sori Spa**, la stessa svolge il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, il quale è qualificabile come **servizio strumentale**, in quanto la sua funzione è quella di supportare l'amministrazione nel reperire le risorse necessarie per le sue funzioni istituzionali, e non quella di soddisfare direttamente un bisogno della collettività. In sostanza, nel servizio oggetto di causa manca l'elemento funzionale che caratterizza i servizi pubblici locali, rinvenibile nel soddisfacimento diretto dei bisogni di interesse generale. L'attività rientra fra quelle previste dalla lettera d) dell'art. 4 c. 2, ovvero autoproduzione di beni e servizi a favore dei soci. La gestione affidata non riguarda servizi a rilevanza economica in house, pertanto l'analisi è esclusa dalla “appendice” (allegato 4) alla razionalizzazione periodica ex art. 20 del TUSP.

Pertanto, constatato che fra i servizi rappresentati nell'Appendice di cui all'art. 30 del D.Lgs. 175/2016 deve essere considerato solo quello relativo alla gestione dei parcheggi;

Viste le schede di dettaglio che evidenziano i parametri di legittimità della detenzione o di necessità di intervento di razionalizzazione secondo le disposizioni del TUSP (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto);

Viste le schede di dettaglio delle partecipazioni indirette detenute tramite Alia Spa (allegato 1 bis parte integrante e sostanziale del presente atto), che evidenziano i necessari contenuti per le verifiche sui parametri di cui all'art. 20 del TUSP;

Vista la relazione sulle partecipazioni dirette (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la relazione sulle partecipazioni indirette (allegato 2bis), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo stato di avanzamento delle azioni previste con l'ultima revisione ordinaria al 31/12/2023 (allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista l'*appendice* predisposta ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo del 23 Dicembre 2022, n. 201 (allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;

attesta

I. di considerare conforme alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 l'analisi e la rappresentazione del Gruppo Comunale prevista dall'art. 20 Dlgs 175/2016 del Comune di Prato alla data del 31 Dicembre 2024, come risultante dagli allegati 1, 1bis, 2 e 2bis;

II. di considerare conforme al contenuto richiesto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 la rappresentazione dello stato di avanzamento del piano di razionalizzazione ordinaria al 31.12.2023, come in Allegato 3,

III di considerare conforme ai contenuti richiesti dall'art. 30 del D.Lgs 201/2022 la relazione sui servizi pubblici locali in allegato 4.

Prato, 17/12/2025

Il Direttore Generale

del Comune di Prato

Dottoressa Donatella Palmieri